

- (6) Esiste un rinnovato interesse per la *Camelina sativa* come coltura di semi oleosi a causa della crescente domanda di colture alternative di semi oleosi a basso impiego di fattori di produzione, i cui sottoprodotti possono essere utilizzati nei mangimi. Dal parere dell'EFSA del 27 novembre 2007 ⁽¹⁾ si può concludere che la prescrizione dell'assenza di un contenuto quantificabile di *Camelina sativa* e dei suoi derivati non è necessaria per la protezione della salute pubblica e degli animali, a condizione che la quantità totale di glucosinolati nella dieta non minacci la salute pubblica e degli animali. La protezione della salute pubblica e degli animali dagli effetti tossici dei glucosinolati è garantita dalla presenza nei mangimi completi di essenza volatile di senape, il cui livello massimo è espresso in isotiocianati di allile, poiché, in base al parere dell'EFSA, la tossicità dei glucosinolati è attribuita generalmente agli (iso)tiocianati. Pertanto, è opportuno sopprimere la prescrizione dell'assenza di contenuti quantificabili di *Camelina sativa* dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), emesso il 27 novembre 2007 su richiesta della Commissione europea, relativo ai glucosinolati quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_op_ej590_glucosinolates_en.pdf